

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "COMITATO
REGIONALE A.I.A.S. DELL'EMILIA ROMAGNA" - O.N.L.U.S.**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato - ONLUS denominata **"Comitato Regionale A.I.A.S. (Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici) dell'Emilia Romagna"** di Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, di seguito denominato per brevità come "Comitato".
2. Il suddetto Comitato è espressione Regionale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza degli Spastici - A.I.A.S. Nazionale, con sede in Roma - dotata di personalità giuridica.
3. Il Comitato, senza fini di lucro, ha sede in Bologna, Via Ferrara, 32.
4. L'eventuale cambiamento di sede (nell'ambito della Regione Emilia Romagna) non comporta modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio d'indirizzo.
5. La durata del Comitato è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il Comitato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di promuovere e collegare l'attività delle suddette Sezioni in campo regionale, in particolare per quanto attiene ai rapporti con la Regione Emilia Romagna. Il Comitato ha inoltre funzione di raccordo fra le Sezioni che lo costituiscono e l'A.I.A.S. Nazionale, con il compito di sostenere presso gli organi centrali dell'Associazione le istanze raccolte dalle Sezioni, nonché di dare esecuzione in ambito territoriale alle linee politiche e programmatiche dell'A.I.A.S. Nazionale, nel rispetto dell'autonomia delle singole sezioni.
2. In armonia con gli obiettivi d'indipendenza, autonomia e sicurezza dei disabili perseguiti dall'A.I.A.S. nelle sue diverse articolazioni nazionali, regionali e locali, il Comitato considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà per garantire a tutti gli uomini gli stessi diritti di libertà e giustizia. Muovendo da questa cultura dichiara che:
 - ogni persona, a prescindere dalla situazione di handicap, dallo stato di salute e dall'età, possiede il diritto inalienabile della ricerca della felicità e di una vita libera ed il più possibile indipendente;
 - i diritti di una persona non sono garantiti in una società che nega o non riconosce di fatto a tutti i suoi componenti gli stessi diritti;

- la difesa dei diritti della persone disabili è quindi uno dei momenti attraverso il quale si manifesta la difesa dei diritti di tutti.

Art. 3 **Attività**

1. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività e nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Sezioni che lo compongono, il Comitato si prefigge di:
 - sviluppare la conoscenza delle varie tematiche dell'handicap, con particolare riguardo ai problemi legati alla famiglia e all'integrazione sociale ai vari livelli, stimolando la sensibilizzazione dell'opinione pubblica anche attraverso organi di informazione;
 - sollecitare la collaborazione degli enti comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente competente per l'adempimento delle leggi operanti in materia di handicap e per una corretta impostazione delle leggi da emanare, ponendosi come interlocutore di primo livello dell'ente pubblico per la discussione dei vari progetti legislativi;
 - organizzare, con la collaborazione ed il contributo delle Sezioni, dibattiti, conferenze, studi, seminari e corsi di formazione per una più efficace lotta all'emarginazione sociale;
 - accordarsi o consorziarsi con altri Comitati Regionali delle Sezioni A.I.A.S. per il conseguimento di obiettivi comuni;
 - intensificare i rapporti con le altre associazioni nel campo dell'handicap e del volontariato in generale, per un sempre più ampio sviluppo dei valori della solidarietà.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Comitato prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari diretti. Ai soci possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione analitica ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato stesso. Ogni forma di rapporto economico con il Comitato derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 4 **Risorse economiche**

1. Il Comitato ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e non è in alcun modo obbligato per le obbligazioni assunte dalle Sezioni che lo compongono o dall'A.I.A.S. nazionale.
2. Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi delle suddette Sezioni o dell'A.I.A.S. Nazionale;
 - quote associative dei soci, fissati dal Comitato stesso all'inizio di ogni anno. La quota iniziale è di £.100.000;

- contributi privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. L'esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
 4. Il Comitato deve approvare, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente nonché approvare il bilancio preventivo.
 5. Ogni deliberazione del Comitato che comporti nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio deve indicare i mezzi per farvi fronte.
 6. Con apposito provvedimento deliberativo il Comitato stabilisce le norme rivolte a disciplinare la propria attività di ordine amministrativo – contabile.

Art. 5 Soci

1. Sono soci fondatori del Comitato le Sezioni provinciali dell'Associazione A.I.A.S., tramite i rappresentanti designati secondo il seguente articolo 8 del presente statuto.
2. Le nuove Sezioni A.I.A.S. che dovessero costituirsi nel territorio della Regione Emilia Romagna entrano a far parte del Comitato previa richiesta allo stesso, che delibera sull'ammissione, a maggioranza, con parere motivato.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - ad osservare i dettami del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
2. I soci, attraverso i propri rappresentanti, hanno diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
 - a partecipare agli incontri del Comitato con diritto di voto;
 - ad accedere alle cariche del Comitato;
 - a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7

Organi del Comitato

1. Sono organi del Comitato Regionale delle Sezioni A.I.A.S. dell'Emilia Romagna:
 - il Comitato;
 - il Coordinatore;
 - il Vice coordinatore;
 - il Segretario - Tesoriere.

Art. 8 Il Comitato

1. Il Comitato è composto da due rappresentanti per ogni Sezione:
 - il Presidente o, su indicazione di questi, un suo delegato;
 - un rappresentante, eletto dal rispettivo Consiglio Direttivo fra tutti gli iscritti alla Sezione stessa.
2. I membri del Comitato rimangono in carica tre anni.
3. Il Comitato adotta tutti i provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto.
4. Il Comitato approva il proprio bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.
5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, stabilendo nel corso di ogni seduta la data, il luogo e possibilmente l'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.
7. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dello stesso e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti delle sezioni.

Art. 9 Il Coordinatore

1. Il Coordinatore viene eletto dal Comitato a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
2. Il Coordinatore mantiene l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività del Comitato:
 - ha il compito di presiedere lo stesso Comitato;
 - elabora la relazione annuale, da inviare al Presidente nazionale dopo essere stata oggetto di approfondimento da parte del Comitato;

- ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Comitato e ne fissa il relativo ordine del giorno;
- può disporre la convocazione d'urgenza del Comitato.

Art. 10 **Il Vice coordinatore**

1. Il Vice coordinatore viene eletto dal Comitato a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
2. Il Vice coordinatore sostituisce il coordinatore in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3. Previa deliberazione del Comitato, il Coordinatore può delegare per iscritto parte delle sue competenze al Vice coordinatore. La delega può anche essere temporanea o per uno specifico oggetto.

Art. 11 **Il Segretario - Tesoriere**

1. Il Segretario - Tesoriere viene nominato dal Comitato
2. Assiste dal punto di vista operativo il Coordinatore nell'espletamento dei suoi compiti.
3. Cura l'amministrazione del patrimonio e la contabilità del Comitato.

Art. 12 **Gratuità delle cariche associative**

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2 del presente statuto.

Art. 13 **Revisione dello Statuto e scioglimento del Comitato**

1. Per la revisione del presente Statuto e per lo scioglimento del Comitato occorre l'approvazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 **Norma finale**

1. In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 15
Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.